

Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N°35 del 5 marzo 2018

**OGGETTO:** Articolo 21 CCNL Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale FICEI per i Dipendenti del Consorzio - riconoscimento telelavoro dipendente consortile Sig. Vito SPINOLA

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

### PREMESSO

che il dipendente consortile Sig. Vito Spinola, in organico all'Ufficio Tecnico consortile col livello B2 del vigente CCNL, con nota acquisita al protocollo consortile al n. 3864 del 14.09.2017, ha avanzato richiesta di prestazione lavorativa in telelavoro ai sensi dell'art. 21 del vigente CCNL, dichiarando di essere *"portatore di disabilità psico-fisiche quali esiti di malattia neurologica grave come da certificazione medica acquisita e, tale da rendere disagiata il raggiungimento del posto di lavoro"*.

che il suddetto dipendente è residente a Salerno e, prima dell'intervenuta disabilità, prestava servizio presso la sede di Tito del Consorzio;

che con nota prot. 5668 del 21.11.2017 questo Ente inoltrava richiesta alla Sisma s.r.l. – in qualità di società incaricata dal Consorzio dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – di attivare ogni procedura di verifica della compatibilità con le mansioni attribuite presso la sede di Tito al dipendente istante e la sua patologia invalidante;

che con nota acquisita al protocollo consortile al n. 6057 del 4.12.2017, all'esito della visita medica effettuata in data 29.11.2017, il Dott. Francesco Viscardi (incaricato dalla società Sisma s.r.l.) – d'ora in poi definito il medico competente - ha riconosciuto il Sig. Spinola *"idoneo con prescrizioni alla mansione specifica"* prevedendo l'obbligo di lenti correttive senza alcuna limitazione e fissando il termine di 24 mesi per la visita successiva;

che, tuttavia, tale ultima prescrizione, appariva dare per acquisito l'espletamento delle mansioni lavorativa del Sig. Vito Spinola attraverso il c.d. telelavoro quando in realtà la richiesta era ancora in corso di istruttoria;

che, pertanto, con nota 6240 del 12.12.2017 il Consorzio ai fini di una più esaustiva istruttoria ha richiesto al medico competente ulteriori chiarimenti al fine di valutare se il dipendente - indipendentemente dalle mansioni connesse al telelavoro - fosse o meno idoneo a svolgere attività lavorativa, atteso che lo stesso era stato riconosciuto dalla Commissione Medica *"invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L.118/71"*;

che con nota del 13.12.2017 prot. n.6282 il medico competente argomentava come segue: *“il Sig. Spinola con mansione di impiegato videoterminalista risultava idoneo con prescrizione (obbligo di lenti correttive in uso) a tale mansione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, a prescindere dalla effettiva modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (telelavoro oppure modalità tradizionale in sede). Il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari al 100% ai sensi della legge n. 118/71 nulla a che vedere con l’idoneità alla mansione specifica come sopra determinata e non ne inficia la validità. Pertanto il lavoratore Spinola Vito può essere adibito a mansione di impiegato VDT. Si segnala, altresì, l’opportunità di predisporre condizioni protette per il lavoratore (ad esempio il telelavoro), in considerazioni degli esiti di patologia riscontrati”;*

### **CONSIDERATO**

che la partecipazione del suddetto dipendente alla sperimentazione del telelavoro é volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all’evoluzione dei rapporti professionali con l’ente, essendo prevista la facoltà del datore di lavoro, di esigere, a semplice richiesta, la presenza del suddetto dipendente presso la sede dell’Ente, ogni qualvolta lo richiedano esigenze specifiche ed anche nei giorni in cui è stato concesso lo svolgimento del telelavoro;

che dalla verifica delle esigenze di organizzazione funzionale dei servizi del Consorzio risulta opportuno implementare l’Ufficio Protocollo consortile, in particolar modo per ciò che concerne la registrazione della posta certificata in entrata,

che tale ultima attività appare compatibile con mansioni da svolgere in remoto – c.d. telelavoro – e che tale mansione appare congrua all’attuale inquadramento del sig. Vito Spinola con livello B3 di cui al vigente CCNL FICEI;

### **RITENUTO**

pertanto, anche a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale di questo Ente - della quale è dato conto nell’articolato parere del Direttore Prot. 724 del 9/02/2018 – è stato acclarata l’idoneità del dipendente Sig. Vito Spinola al lavoro di VDT in postazione di telelavoro, avendo verificato altresì la concreta possibilità di assegnare al dipendente mansioni connesse alla gestione del traffico PEC, in entrata e in uscita, del protocollo consortile;

quindi, attribuire al dipendente Vito Spinola l’espletamento delle mansioni di VDT in postazione di telelavoro, per un periodo di anni due a far data dal 12 marzo 2018; che tale attività sarà oggetto di analisi, valutazione ed eventuale correzione da parte del competente Dirigente Consortile durante tutto il periodo di telelavoro e fino a modifica o revoca dello stesso;

### **VISTA**

- la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante *“Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”;*
- la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante *“Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale”* con cui, tra l’altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;
- la L.R. n. 34 del 30.11.2017 *“Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo*


- Industriale*", pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;
- l'art. 11 (*Compiti*), primo comma, della legge regionale Basilicata 05/02/2010, n. 18, che affida ai Consorzi il compito di provvedere "...a) alla gestione ed alla manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti...", nonché l'art. 16 (*Amministratore unico*), primo comma, della stessa legge, che riconosce in capo all'Amministratore unico poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - la delibera di Giunta Regionale n.1331 del 6.12.2017 con la quale il Prof. Dott. Eustachio CARDINALE è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
  - lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell'1/06/2016;
  - la delibera n.1 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante "*Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale*", art.1: "*Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti*". Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento.
  - la delibera n. 2 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Nomina Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1331 del 6 dicembre 2017;

## D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'istruttoria condotta dal Direttore dell'Ente, in base alla quale viene acclarata l'idoneità del dipendente Sig. Vito Spinola al lavoro di VDT in postazione di telelavoro, avendo verificato, altresì, la concreta possibilità di assegnare al dipendente mansioni connesse alla gestione del traffico PEC, in entrata e in uscita, del protocollo consortile;
2. di concedere al dipendente consortile Sig. Vito SPINOLA - a far data dal 12 marzo 2018 e per il periodo di anni 2 - l'espletamento del telelavoro presso la propria abitazione sita in Salerno Via Irno, 139 - 84135 SALERNO
3. di confermare che le prestazioni lavorative per lo svolgimento del telelavoro avverranno in n. 5 giorni lavorativi, nel rispetto dell'orario di lavoro previsto dal vigente CCNL;
4. di prendere atto che la partecipazione del suddetto dipendente al telelavoro è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all'evoluzione dei rapporti professionali con l'ente, essendo prevista la facoltà del datore di lavoro, di esigere, a semplice richiesta, la presenza del suddetto dipendente presso la sede dell'Ente, ogni qualvolta lo richiedano esigenze specifiche ed anche nei giorni in cui è stato concesso lo svolgimento del telelavoro;
5. che il periodo di telelavoro concesso con la presente delibera è revocabile in qualsiasi momento qualora si riscontrassero ricadute negative sul normale funzionamento degli uffici consortili;
6. di incaricare il responsabile di rete di fornire ogni supporto e indicazione per l'attivazione della postazione in remoto presso il domicilio del dipendente Sig. Vito Spinola ai fini dell'espletamento delle mansioni allo steso affidate;

7. di trasmettere con urgenza il presente deliberato al dipendente istante Sig. Vito Spinola, agli Uffici del Personale, al responsabile di rete di questo Ente;
8. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono acquisiti presso questo Ente per la conservazione nei termini di legge.

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Prof. Dott. Eustachio CARDINALE

**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 05/03/ 2018

  
IL DIRETTORE  
Ing. Guido BONIFACIO